



Con sentenza n. 27055/2013 la Corte di Cassazione ha affermato che il licenziamento di una lavoratrice entro l'anno dalla data delle nozze, è illegittimo nel caso in cui lo stesso sia motivato da ragioni di ristrutturazione o di ridimensionamento dell'organico. Infatti, tale motivazione non rientra nella previsione del decreto legislativo n. 151/2001, che lo ammette soltanto nell'ipotesi di cessazione dell'attività dell'azienda.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 27055 del 3/12/2013

fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena